Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

(Art. 28)

Beneficio	Destinatari	Soggetti esclusi dal beneficio	Utilizzo del credito d'imposta	Note
Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo	Imprese, anche agricole Lavoratori autonomi Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale	Le imprese, i lavoratori autonomi con: - ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e, - una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente	È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24 È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito	Il credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d'imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020

agenzia entrate